



F.I.S.M. Veneto

Via Visinoni, 4/c 30174 Venezia
tel 041 5461263
e-mail segreteria@fismveneto.com

Venezia, 25 Novembre 2021

Protocollo n.**27S2021**

OGGETTO: Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

L'art.14 comma 3 del Decreto legislativo 65/17 indica come titoli di accesso alla professione di educatore servizi 0-3 a partire dall' a.s.2019-2020:

- La laurea triennale in scienze dell'educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia.
- La laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Sempre lo stesso articolo prevede che ai fini dell'accesso al profilo restino comunque validi i titoli previsti dalle normative regionali se conseguiti entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del decreto) e che siano fatti salvi gli accessi avvenuti in precedenza (chi è già in servizio) (vd.**ALL1-D.lgs-65-13apr2017**).

Il DM 378 del 9 maggio 2018 (vd.**ALL2**) definisce:

- Il profilo dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia.
- I crediti necessari affinché la laurea L19 sia considerata "specificata".
- Le caratteristiche e i contenuti del corso di specializzazione destinato ai laureati in scienze della formazione primaria.

Nella nota di accompagnamento al Decreto (vd.**ALL3-MIUR-Nota-14176-08ago2018**), si forniscono ulteriori chiarimenti rispetto alla fase transitoria prevedendo come titoli di accesso validi:

- La laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni), se conseguita prima dell'attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle Università, quindi anche dopo il 31 maggio 2017.
- La laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione, se conseguita prima dell'attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle Università, quindi anche dopo il 31 maggio 2017.
- Gli altri titoli previsti dalle normative regionali (vd.**ALL4-Regione-Veneto-titoli-studio-validi-nidi-normativa-vigente**) se conseguiti prima dell'attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle Università, quindi anche dopo il 31 maggio 2017.
- I titoli di cui sopra restano comunque validi per sempre al fine di accedere alla professione di educatore dei servizi per l'infanzia "in relazione agli sbocchi professionali, previsti al momento dell'immatricolazione" e per il "principio di non irretroattività delle leggi".

Il protrarsi della fase transitoria e gli ulteriori rinvii causati dalla pandemia hanno causato ritardi nella messa a regime di quanto previsto dal Decreto legislativo 65/17.

A seguito di precisi quesiti rivolti al Ministero dell'Istruzione da FISM Veneto e dalla Regione del Veneto, con nota **23807 del 23 dicembre 2020** (vd.**ALL5**) è stato precisato che *“continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione, purché conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019. Tali titoli, se conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019, ovviamente saranno validi anche per il futuro. Per effetto della diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 ... **si considerano validi i titoli conseguiti nell'ambito della sessione straordinaria dell'anno accademico 2018/2019, che generalmente si è conclusa entro il 31 luglio 2020.**”*

Analogamente *“nelle singole Regioni continuano altresì ad avere validità i **titoli previsti dalla normativa regionale previgente se diversi da quelli sopra citati... purché conseguiti non oltre l'anno accademico 2018/2019** (per ragioni di omogeneità del trattamento, quindi, **entro il 31 luglio 2020**)”*

Riassumendo gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, di vecchia o nuova assunzione, devono essere in possesso:

- Della laurea in scienze dell'educazione (L19) con *indirizzo specifico* per educatori dei servizi educativi per l'infanzia.
- Della laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
- Della laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni), se conseguita entro **l'anno accademico 2018/2019- ultima sessione di laurea 31 luglio 2020.**
- Della laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione, se conseguita entro **l'anno accademico 2018/2019- ultima sessione di laurea 31 luglio 2020.**
- Degli altri titoli previsti dalle normative regionali se conseguiti entro **l'anno accademico 2018/2019- ultima sessione di laurea 31 luglio 2020.**

Non sono previste “assunzioni in deroga”.

Per ciò che riguarda le **Sezioni Primavera**, si ricorda che il **personale educativo e/o docente deve essere in possesso dei titoli specifici riconosciuti dalla normativa in vigore per i servizi 0-3 anni e/o per la scuola dell'infanzia.**

Il **DM 335/2018** (vd.**ALL6**) riconosce e valuta, ai fini dell'aggiornamento periodico delle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, il servizio prestato, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, nelle sezioni primavera a coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

Si allegano:

- ALL1-D.lgs-65-13apr2017.pdf
- ALL2-DM-378-09mag2018.pdf
- ALL3-MIUR-Nota-14176-08ago2018.pdf
- ALL4-Regione-Veneto-titoli-studio-validi-nidi-normativa-vigente.pdf
- ALL5-MI-Nota-23807-23dic2020.pdf
- ALL6-DM-335-23apr2018.pdf

Il Presidente

Stefano Cecchin